



**Accordo Quadro di collaborazione
tra la
Scuola Superiore Meridionale
e
l'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali**

La Scuola Superiore Meridionale, con sede in Via Mezzocannone 4, Napoli (Italia) – CF 95315120634 in persona del legale rappresentante dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, Prof. Arturo De Vivo

E

L'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, con sede legale presso la Società dei Naturalisti, via Mezzocannone 8, 80134 Napoli CF 94079480631, in persona del legale rappresentante, Presidente nazionale, prof.ssa Isabella Marini

Considerato che

La Scuola Superiore Meridionale e l'Associazione, denominate di seguito "le Parti", perseguono obiettivi comuni sulla promozione, divulgazione e didattica delle conoscenze scientifiche; sulla diffusione della cultura; sulla formazione e valorizzazione dei giovani, degli operatori culturali e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.

Convengono

Di sottoscrivere un accordo quadro di collaborazione fondato sulle seguenti clausole:

Articolo 1

Il rapporto di collaborazione è definito esclusivamente dal presente accordo quadro, che fissa gli ambiti di intervento nonché i limiti per eventuali futuri accordi attuativi sottoscritti dalle Parti.

Le Parti concordano espressamente di collaborare su tutte le discipline e le aree di attività che ciascuna di essa offre.

Articolo 2

La collaborazione tra le Parti ha come scopo prioritario lo sviluppo e la realizzazione di programmi, progetti di formazione, aggiornamento e divulgazione scientifica rivolti a formatori di insegnanti e docenti di scuole di ogni ordine e grado, nonché a studenti.

Le iniziative potranno essere proposte nella forma di programmi formativi congiunti locali, nazionali ed internazionali, percorsi modulari di formazione, seminari, workshop, e potranno altresì prevedere periodi di stage e/o tirocinio presso le relative strutture e/o analoghe italiane o estere.

A tal fine le Parti prevedono:

- a. Il coinvolgimento di personale interno per ciascuna delle Parti firmatarie per un periodo limitato di tempo al fine di realizzare progetti congiunti;
- b. la condivisione delle informazioni e dei contatti acquisiti al fine di valorizzare adeguatamente le iniziative promosse e veicolarle attraverso i propri canali e strumenti di comunicazione;
- c. limitatamente alla durata delle iniziative e delle attività condivise e programmate, l'accesso alle rispettive sedi nonché l'uso delle rispettive attrezzature e servizi tecnici;
- d. il riconoscimento, se di interesse, agli studenti della Scuola Superiore Meridionale partecipanti alle iniziative proposte di crediti universitari nella misura valutata e deliberata dai competenti organi della Scuola nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti.

Articolo 3

Le Parti si impegnano a fornire l'appoggio logistico e tecnico per la progettazione, la realizzazione e l'accesso alle attività programmate.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adoperarsi per acquisire gli eventuali necessari finanziamenti per sostenere le attività previste dal presente accordo.

Articolo 4

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni o progetti specifici di cui all'articolo 2, laddove necessario in base alla normativa ed ai regolamenti vigenti in riferimento alla tipologia della

collaborazione, sarà stipulato un accordo attuativo tra l'Associazione e la Scuola, fermo restando quanto stabilito ai precedenti art. 2 e 3.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

In particolare, gli accordi attuativi dovranno contenere:

- a. la descrizione dell'azione, programma o progetto;
- b. la durata dell'azione, programma o progetto;
- c. il personale delle rispettive Parti coinvolto;
- d. le risorse finanziarie occorrenti a coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
- e. i procedimenti per il riconoscimento dei crediti formativi, se del caso, per i soggetti partecipanti a specifici programmi proposti ove concordato tra le parti in relazione alla valenza dell'iniziativa.

Articolo 5

Tutte le informazioni risultanti dalle attività congiunte realizzate sulla base del presente accordo saranno a disposizione di entrambe le Parti a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali accordi di attuazione.

Articolo 6

Il presente accordo non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri soggetti e/o istituzioni.

Articolo 7

La promozione e la realizzazione delle iniziative e delle attività di collaborazione di cui alla presente convenzione quadro non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, in base alla normativa ed ai regolamenti vigenti in merito alla tipologia della collaborazione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 8

Il presente accordo entra in vigore all'atto della sottoscrizione e avrà validità triennale, ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte presso il domicilio eletto in epigrafe, almeno tre mesi prima della scadenza dell'accordo, senza pregiudizio delle azioni pendenti che non vengono immediatamente interrotte dalla parte che non ha chiesto il recesso. Gli accordi realizzati in applicazione del presente accordo potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo.

Ogni emendamento al presente testo, concordato fra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto.

Articolo 9

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al Dlgs 9.4.2008, n. 81 integrato con il Dlgs 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le Parti si assumono, ciascuna, per propria competenza, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo e dei collegati accordi operativi.

Si demanda ai singoli accordi attuativi e comunque prima dell'inizio delle attività previste nel presente Accordo la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) del Dlgs 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii e quant'altro necessario in applicazione dei rispettivi regolamenti interni in relazione alla tipologia della collaborazione posta in essere.

Ciascuna Parte dovrà farsi carico della copertura assicurativa, laddove necessario, del proprio personale, dipendente o ad esso equiparato, ivi compresi gli studenti.

Articolo 10

Le questioni relative all'attuazione, interpretazione ed esecuzione del presente accordo quadro restano soggette alle leggi vigenti, anche in ordine alla soluzione di eventuali controversie.

Il presente accordo quadro è redatto in duplice copia egualmente facenti fede.

Articolo 11

Il presente Accordo viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale del presente accordo di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti in misura eguale dalle Parti mediante n. 2 marche da bollo da € 16,00: l'una emessa in data 19/01/2023, recante il seguente numero identificativo: 01220237437090 conservata agli atti del Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali; l'altra emessa in data 19/01/2023, recante il seguente numero identificativo: 01220437445061, conservata agli atti presso della Scuola Superiore Meridionale.

Scuola Superiore Meridionale

Il Responsabile
Prof. Arturo De Vivo

Luogo e data

Napoli, 19 gennaio 2023

Associazione Nazionale Insegnanti
di Scienze Naturali
Il Presidente Nazionale
Prof.ssa Isabella Marini

Luogo e data

Pisa, 20 gennaio 2023